

**OGGETTO**

Appalto servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) CIG 7133518D44

**Quesito**

Buongiorno,

in riferimento alla Gara Europea a procedura aperta, per l'affidamento dell'appalto dei "Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito dello SPRAR" CIG 7133518D44, si richiede il seguente chiarimento di natura amministrativa:

1) Nel disciplinare di gara e nello specifico al paragrafo relativo ai "Requisiti di partecipazione" si fa riferimento agli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1, lettera p) del Codice e all'art. 45 del DLgs 50/2016 mentre alla lettera B) Requisiti di idoneità professionale rispetto all'obbligo di iscrizione ai registri professionali si citano solamente i registri della C.C.I.A. (o registri professionali commerciali del paese di residenza, se differente dall'Italia) e l'albo delle società cooperative istituite presso il Ministero delle Attività produttive con D.M. 23/06/2004.

Non sono espressamente citate le associazioni di volontariato, le APS e le Fondazioni che convergono altresì nell'articolo di legge di cui sopra.

Si richiede pertanto se è possibile la partecipazione delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro APS di cui alla Legge 383/2000. Se si è possibile inserire nel suddetto disciplinare tale l'opzione?

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti.

**Risposta**

In riferimento al quesito di cui sopra, si riporta di seguito la definizione di operatore economico contenuta nell'art.3, comma 1, lettera p) del codice dei contratti pubblici e richiamata nella disciplina di gara:

“ p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.”

La nozione di operatore economico “dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare” (considerando 14 Direttiva 2014/24/Ue).

Alla luce della definizione di cui sopra richiamata nella disciplina di gara, è consentita la partecipazione di soggetti che esercitino un'attività economica, a prescindere dal loro stato giuridico, dalle modalità di finanziamento e dalla presenza di un preminente scopo di lucro, costituiti nelle forme ammesse nel paese di residenza, e quindi anche delle associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni in possesso dei requisiti previsti dal bando.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Paolo Cristiano

